



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Data di 1° Emissione del Modello 231: 24-07-2009 - Revisione del 20.04.2020

Pagina 1 di 85



Responsible Care[®]
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



1. Finalità

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte dalla Società considerate a rischio, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti i soggetti apicali all'interno dell'Ente, i subordinati, nonché i terzi che, a vario titolo, intrattengono rapporti con **Lechler S.p.A.** dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procedure interne;
- Procure e deleghe;
- Circolari attuative/dispositive;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È, inoltre, espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

A seguito di segnalazione, la Società attiva canali di indagine per accertare le eventuali violazioni e assumere i provvedimenti del caso.

2. La Società: Attività e Governance

Lechler S.p.A. (di seguito anche: "Lechler" o "Società" o "Ente"), è una società costituita nel 1981, la quale si occupa della fabbricazione anche per conto terzi e del commercio di prodotti chimici - in particolare, vernici, pitture, resine, solventi e altri prodotti simili, complementari e connessi - e, in genere di ogni



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

prodotto per la stampa, la verniciatura e la finitura delle superfici.

Si rinvia, comunque, alla CCIAA con riferimento all'Oggetto Sociale della Società.

Il Gruppo Lechler controlla le seguenti società:

- Lechler Coatings Ltd. – Regno Unito;
- Lechler Coatings France S.A.R.L. – Francia;
- Lechler Coatings Iberica, SL – Spagna;
- Lechler Coatings GmbH – Germania;
- IVE srl – Seregno – Italia;
- Lechler do Brasil – Parà;
- IVE Brugnera – Pordenone – Italia;
- Lechler Trade S.r.l.

Ciascuna delle società appartenenti al Gruppo è dotata di una propria autonomia giuridica, di una propria struttura amministrativa e organizzativa correlata alle attività svolte dalla società medesima benché la definizione delle strategie del Gruppo sia decisa dalla stessa **Lechler** all'interno della quale si trova, altresì, il gruppo dirigente responsabile del *core business*.

La Società è gestita da un **Consiglio di Amministrazione** (di seguito anche "CdA") supportato dal **Comitato dei Direttori** (CD), dal **Comitato Business** (CB), nonché dalle seguenti Direzioni di Area:

- Direzione Area Finance;
- Direzione Area European Sales;
- Direzione Area Business Development;
- Direzione Brazilian Sales;
- Direzione Area Marketing
- Direzione Area Operations
- Direzione Area Purchasing & Logistics.

All'interno di ogni Area, viene designato il responsabile del singolo processo decisionale (cd. Responsabile di Processo), cioè quel soggetto a cui il Responsabile di Area decide di affidare la gestione e la responsabilità di un processo e che pertanto si identifica, in base ad una determinata attività concreta, all'interno di ciascuna Area.



A titolo esemplificativo, all'interno dell'*Area Business*, si identificano Responsabili di Processo in relazione ai seguenti Processi:

- a. DIREZIONE AREA MARKETING: Brand Management, Business Services Management, Marketing Communications; Technology; Product Safety;
- b. DIREZIONE AREA EUROPEAN SALES: Domestic Market e WW Business; Sales Area Germany; Sales Area Iberica; Sales Area UK; Sales Area Francia;
- c. DIREZIONE AREA BUSINESS DEVELOPMENT: International Development Department;
- d. DIREZIONE AREA BRAZILIAN SALES: Ive Row; L.T.B. Project.

A titolo esemplificativo, nell'ambito delle *Corporate Activities*, si identificano Responsabili in relazione ai seguenti Processi:

- a. DIREZIONE AREA FINANCE: Treasury; Management Control; Accounting; Credit Control;
- b. GENERAL CORPORATE SERVICES: S.G.I.; Safety; Facility Management; IT.

A titolo esemplificativo, nell'ambito delle *Operational Activities*, si identificano Responsabili in relazione ai seguenti Processi:

- a. DIREZIONE AREA OPERATIONS: Engineering;
- b. DIREZIONE AREA PURCHASING & LOGISTICS: Indirect Materials & Services; Chemicals & Outsourcers; Logistics.

All'interno di ogni processo vengono individuate delle Unità Organizzative (UO), ovvero raggruppamenti di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile o da un Direttore.

A titolo esemplificativo, si identificano come Unità Organizzative:

- a. AREA FINANCE - Processo Accounting: Supplier Accounting; General accounting; Post & Archive;
- b. AREA PURCHASING & LOGISTICS – Processo Logistics: Production Planning; Subsidiaries Replenishment; Warehouse & Distribution;
- c. AREA OPERATIONS – Processo Engineering: Maintenance Foligno; Maintenance Rebbio; Packaging; Installations;
- d. AREA HUMAN RESOURCES – Processo Recruiting, Training and Development: Recruiting.



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

Data di 1° Emissione del Modello 231: 24-07-2009 - Revisione del 20.04.2020

Pagina 5 di 85



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



PARTE SPECIALE A***REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*****1. Le fattispecie di reato rilevanti**

Gli **artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001** si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto né il Codice Penale forniscono una definizione di Pubblica Amministrazione; tuttavia, v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgano attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

All'interno della P.A. assumono particolare rilevanza ai fini dei reati considerati dalle disposizioni in esame, le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, comma 1, c.p., infatti, "**sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**". Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il comma 2 della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa statuendo che "**è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi**".

Gli **incaricati di un pubblico servizio**, invece, sono definiti dall'art. 358 c.p. come "**coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio**", con ciò dovendosi intendere "**un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale**".

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. "**delimitazione esterna**") è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "**delimitazione interna**") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) e opera una differenziazione,

nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Come è noto, inoltre, la riforma dei delitti contro la P.A., ad opera della Legge n. 86/1990, ha consacrato a livello normativo la cd. **“concezione oggettivo-funzionale”** in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o con altro Ente Pubblico. Pertanto, per poter pervenire ad una corretta qualificazione della funzione o del servizio svolti, è necessario riferirsi esclusivamente alla natura dell'attività (o del segmento di attività) concretamente esercitata, attraverso l'analisi del regime giuridico cui è sottoposta, ben potendo un soggetto privato (o alle dipendenze di un Ente privato) rivestire una qualifica pubblicistica nello svolgimento di talune attività.

I reati presupposto previsti dagli **artt. 24 e 25** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato si configura quando taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo conseguito contributi, sovvenzioni o finanziamenti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, li distoglie da tali finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nella condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri e artifici, attraverso la quale l'autore della condotta, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, è la truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. dalla quale riprende tutti gli elementi costitutivi appena menzionati; nel caso di specie, però, la condotta rileva se è relativa a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici dalla Comunità europee.

Frode informatica (art. 640ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. n. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve per sé o per altri una retribuzione, in denaro o altra utilità, non dovuta ovvero ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa. Il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p. se ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o di stipendi o pensioni o ancora se è volta alla stipulazioni di contratti a cui sia interessata l'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale.

Circostanze aggravanti (art. 319bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.)

Il reato si realizza quando, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, che rivesta la qualità di pubblico

impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320, e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che svolgono attività corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 319^{quater}, comma 2, 321 e 322 c.p. quando il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

- a persone indicate nel punto primo di cui sopra, assimilate ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea, N.d.R.) o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto sfrutta relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio e si fa indebitamente dare o promettere per sé o altri, quale prezzo della propria illecita mediazione, denaro o un altro vantaggio patrimoniale. La fattispecie si realizza anche qualora

il denaro o il vantaggio patrimoniale costituisca la remunerazione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o per il ritardo di un atto del suo ufficio.

La sanzione prevista per il reato è applicata anche a chi realizza l'elargizione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Nei rapporti con la P.A., i reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dai soggetti legati alla Società attraverso le seguenti condotte:

- Richiesta di finanziamenti/rimborsi producendo documenti falsi od omettendo le informazioni dovute;
- Richiesta di finanziamenti e utilizzazione degli stessi per scopi e prestazioni diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- Fornitura di informazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione (in quanto, ad esempio, supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere benefici;
- Realizzazione di artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa per ottenere finanziamenti;
- Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolazione dei dati in esso contenuti, ottenendo un ingiusto profitto arrecando danni a terzi;
- Rendicontazione di ore di formazione non effettuate all'interno di corsi finanziati;
- Assunzione di dipendenti con contratti che determinano agevolazione di contributi (es. apprendisti) senza rispettare le regole relative (es. formazione obbligatoria);
- Certificazione di ore di tirocinio/borse lavoro non effettivamente svolte al fine di completare il processo formativo dei tirocinanti;
- Manomissione di sistemi informatici per la creazione di un vantaggio economico aziendale;
- Promessa o dazione di denaro o altre utilità al fine di garantire il buon esito di un incarico;
- Induzione dell'esponente della P.A. a favorire l'esito del procedimento ad interesse o vantaggio dell'Ente;
- Corruzione di un esponente della P.A. per ottenere finanziamenti/appalti/licenze/autorizzazioni;
- Assunzione di persone indicate da funzionari pubblici;
- Concessione di appalti ad aziende indicate da funzionari pubblici.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la P.A. le seguenti attività sensibili per la Società:

- partecipazione bandi/gare di appalto;
- ottenimento e gestione erogazioni/contributi/finanziamenti pubblici;
- adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali;
- gestione dei flussi finanziari;
- assunzione e gestione del personale;
- selezione e gestione dei fornitori e dei clienti;
- gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria;
- erogazione/ricezione omaggi/donazioni/liberalità.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale, anche:

- Legal Affairs & S.G. (LSG);
- Area Human Resources (HR).

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o nell’interesse di **Lechler** è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari del presente Modello, nella gestione diretta o indiretta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana o straniera, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare elargizioni di denaro a favore di rappresentanti della P.A. per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio e in violazione delle procedure o prassi aziendali eventualmente esistenti;
- distribuire omaggi e regali eccedenti quanto previsto dalle specifiche procedure aziendali o prassi eventualmente esistenti e, comunque, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e per lo scopo di promozione dell'immagine della Società, o di iniziative benefiche o culturali;
- elargire regali, ovvero promettere o concedere altri vantaggi di qualsiasi natura a funzionari pubblici italiani ed esteri allo scopo di influenzare la loro indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, sproporzionate rispetto ai potenziali benefici e comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali o prassi eventualmente esistenti
- effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner* o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, non adeguatamente giustificati dal tipo di incarico da svolgere e dal contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale contropartita per lo svolgimento delle loro funzioni;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione, ovvero anche fornire informazioni o dichiarazioni non veritiere, in quanto false o alterate al fine di ottenere erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ovvero destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha inoltre adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (1) (inclusi i contenziosi tributari e giuslavoristici): si tratta delle attività relative alla gestione dei contenziosi civili, penali e amministrativi, attivi e passivi;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (2) (es. predisposizione della dichiarazione

dei redditi o dei sostituti di imposta);

- Richiesta, ottenimento e gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati in occasione di conseguimento o rinnovo di abilitazioni, concessioni, autorizzazioni e licenze, comunque denominate, rilasciate, anche, per il conseguimento dell'oggetto sociale o finalità ad esso collegate (3);
- Gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti pubblicisticamente qualificati, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione, espatrio da parte di personale provenienti da altri paesi extracomunitari (4);
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo (5);
- Gestione dei flussi finanziari (9) (inclusi conti correnti bancari della Società): si tratta di attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata (incassi) e dei flussi in uscita (pagamenti);
- Assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale (10): si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione nelle ipotesi in cui il personale abbia intrattenuto recenti rapporti, a qualsiasi titolo, con la P.A. ovvero in caso di accesso all'impiego di ammortizzatori sociali e contributi sull'occupazione nonché in relazione a categorie protette, qualora previste ovvero adottate;
- Selezione e gestione di forniture generiche (17): si tratta delle attività di approvvigionamento e gestione di forniture;
- Gestione delle carte di credito aziendali (11);
- Disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti (18);
- Gestione omaggi/donazioni/liberalità (26).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.



Responsible Care[®]
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



PARTE SPECIALE B

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 24bis** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)

La fattispecie è tesa a sanzionare chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o consegna, o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informativi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

La norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni

indicate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)

La fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

Il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)

La norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)

La condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635quater ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

L'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche, per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

La disposizione riconosce una responsabilità per l'ente per le falsità in atti relative a un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, equiparandoli ad atti pubblici e scritture private.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La norma, rivolgendosi agli enti - sia pubblici che privati - "da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale" punisce chi fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero oppure omette di comunicare entro i termini prescritti dati, informazioni o elementi di fatto attinenti alla predisposizione e all'aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o, infine ostacoli o condizioni l'attività di vigilanza ed ispettiva condotta dal Ministero per lo sviluppo economico.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto va da 100 a 400 quote, mentre la sanzione interdittiva da 3 a 24 mesi.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Uso illecito del sistema informatico al fine di realizzare un vantaggio o un interesse dell'Ente;
- Uso illecito della pec;
- Creazione o divulgazione di virus informatici;
- Falsa gestione della firma digitale;
- Falsificazione di documenti informatici per la rendicontazione elettronica delle attività;
- Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato;

- Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire, a scopo di spionaggio industriale, la documentazione relativa ai loro progetti/servizi o per acquisire informazioni concernenti la clientela, utili per l'elaborazione di strategie di marketing;
- Violazione delle norme inerenti la sicurezza dei dati previste dalla disciplina in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché Regolamento UE n. 2016/679).

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici le seguenti attività sensibili per la Società:

- gestione dei dispositivi informatici, account e-mail e pec;
- utilizzo della firma digitale;
- predisposizione delle misure di sicurezza in ambito privacy.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale, anche:

- Legal Affairs e S.G. (LSG);
- Area Human Resources (HR);
- Tutte le funzioni utilizzatrici di dispositivi informatici, account e-mail e pec di Lechler S.p.A.

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti nelle attività sensibili per la Società con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 24 *bis* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello, nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, è

richiesto di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure e prassi aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di **Lechler** e al trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni e i regolamenti adottati dalla Società (ad es. Codice Etico ed eventuali *Policy* e procedure operative e prassi aziendali);
- accedere ai sistemi informatici solo previa identificazione da parte dell'utente, tramite credenziali assegnate al singolo soggetto dalla Società;
- provvedere alla modifica periodica della *password* secondo le istruzioni del Dipartimento Privacy, previamente stabilite dalla Società;
- mantenere riservate tutte le informazioni ricevute per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (con particolare attenzione a *username* e *password* assegnati per l'accesso ai sistemi della Società);
- adottare misure di protezione del sistema volte a evitare l'accesso allo stesso da parte di terzi in caso di allontanamento dalla postazione;
- utilizzare la connessione a *internet* solo per gli scopi e il tempo necessario allo svolgimento delle attività che richiedono il collegamento;
- astenersi dal porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- trasmettere *file* o documenti di proprietà della Società, esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento dell'attività per cui la trasmissione si è resa necessaria.

Ai Destinatari del Modello è inoltre fatto divieto di:

- violare le misure di protezione applicate ai sistemi informativi aziendali;
- installare *software* non autorizzati dal Dipartimento IT, anche se attinenti all'attività della Società;
- utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte dell'Azienda al dipendente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi di terzi per alterarne il funzionamento, ovvero per ottenere e/o modificare dati, programmi o informazioni.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Utilizzo dei dispositivi informatici da parte degli Utenti (es. pc, tablet, mobile) (12) : si tratta delle attività relative all'utilizzo di dispositivi informatici nell'ambito dell'attività aziendale quali, ad esempio *pc, tablet, mobile* presenti sia all'interno della struttura che all'esterno. A tali attività si ricollegano il rischio di accessi abusivi al sistema informatico o telematico, anche per il tramite dell'utilizzo non autorizzato della postazione di lavoro, la gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, *USB mass storage key, hard disk* esterni, etc.), nei contatti a mezzo dei sistemi informatici con terzi e nella gestione degli accessi non disciplinati o autorizzati verso l'esterno;
- Utilizzo e gestione dei dispositivi informatici (es. pc, tablet, mobile) (13) da parte dell'Amministratore di Sistema oppure di utenti con accessi/permessi privilegiati: si tratta delle attività relative all'utilizzo e alla gestione di dispositivi informatici nell'ambito dell'attività aziendale quali, ad esempio, *pc, tablet, mobile* presenti sia all'interno della struttura che all'esterno mediante utilizzo di utenti con accessi/permessi privilegiati, ossia gestione del profilo utente del processo di autenticazione, controllo degli accessi, gestione e protezione delle reti, dei software, dei contenuti della rete, delle trasmissioni, sicurezza fisica delle reti e manutenzione dei prodotti *hardware e software*, sicurezza e gestione della continuità operativa, segnalazione di eventi critici per la sicurezza.
- Smarrimento di strumenti informatici (14);
- Utilizzo della posta elettronica certificata (pec) e della firma digitale (16): si tratta delle attività relative all'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale. L'utilizzo di tale strumento deve essere vincolato, necessariamente, all'inserimento di una credenziale di autenticazione/password di conoscenza e di uso esclusivo dell'effettivo titolare della firma.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

5.1 Presupposti per l'applicazione dei Protocolli Speciali

Al fine di gestire in maniera esauriente i rischi identificati nell'ambito delle attività sensibili, è necessario che

la Società dia applicazione anche alle previsioni indicate nel D.lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento EU n. 2016/679. Tali adempimenti si pongono quale presupposto indefettibile per la corretta identificazione e applicazione dei protocolli individuati. Vi è poi da evidenziare che il rispetto di *Framework* e Standard internazionalmente riconosciuti in tema di *ICT Security Governance, Management and Compliance* è elemento qualificante per un adeguato sistema di controllo.

Pertanto, per l'applicazione dei Protocolli Speciali applicati per la prevenzione dei reati informatici, è opportuno fare anche riferimento ai documenti relativi al "Sistema di Gestione Privacy" implementato da **Lechler** e cioè:

- Analisi del rischio;
- Misure minime di sicurezza;
- Predisposizione e formalizzazioni di incarichi interni ed esterni;
- Applicazione di protocolli e procedure e prassi aziendali specifiche;
- Registro dei Trattamenti;
- Manuale della Privacy
- Disciplinare aziendale sull'utilizzo di strumenti informatici;
- Pianificazione dei programmi di informazione e formazione;
- Pianificazione di audit interni.

I predetti documenti sono resi noti all'OdV per le verifiche necessarie.

PARTE SPECIALE C

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 24ter** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche transnazionale

La fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.) anche transnazionale

Il codice sanziona il reato in esame, prevedendo che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare vantaggio a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La condotta menzionata è richiamata dal decreto anche nelle ipotesi in cui assuma i caratteri di transnazionalità, così come in questa sede identificato.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416ter c.p.)

La fattispecie in esame sanziona chi ottiene la promessa di voti così come richiamata dall'art. 416bis in cambio di erogazioni in danaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La fattispecie sanziona la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater D.P.R.)

43/73), anche transnazionale

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis c.p., che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a 10 Kg convenzionali.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, D.P.R. n. 309/90), anche transnazionale

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della L.18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Infiltrazioni mafiose negli appalti con l'Ente;
- Infiltrazioni mafiose all'interno del personale dell'Ente;
- Associazioni per delinquere finalizzate all'ottenimento di appalti/commesse/traffico illecito di rifiuti;
- Traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- Scambio elettorale con candidati alle elezioni politiche.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione di delitti di

criminalità organizzata le seguenti attività sensibili per la Società:

- partecipazione bandi/gare di appalto;
- ottenimento e gestione erogazioni/contributi/finanziamenti pubblici;
- gestione dei flussi finanziari;
- assunzione e gestione del personale;
- selezione e gestione dei fornitori e dei clienti;
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- erogazione/ricezione omaggi/donazioni/liberalità.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale, anche:

- Legal Affairs & S.G. (LSG);
- Area Human Resources (HR).

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività aziendali riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 24 *ter* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure e prassi aziendali;
- astenersi dal promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini illeciti;
- astenersi dal servirsi dell'Ente o anche di una sua Unità Organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di fatti che integrano forme di criminalità organizzata ovvero strumentalizzare attività riconducibili alla gestione della Società per la partecipazione stabile e attiva in associazioni illecite;
- applicare le procedure e prassi aziendali esistenti nel processo di selezione dei Fornitori, Appaltatori e Concessionari, e assicurare che tale processo venga gestito nel rispetto della normativa applicabile,

nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;

- astenersi dall'effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, (tra cui, a titolo meramente esemplificativo, l'assunzione di commesse o la fornitura di prodotti), sia in via diretta che per tramite interposta persona, con soggetti persone fisiche o giuridiche segnalate dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di associazione a delinquere;
- astenersi dall'effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto e dall'instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- riconoscere compensi in favore di società di servizi, di consulenti e partner solo se sono adeguatamente giustificate dal contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo di organi/enti ispettivi sulle attività societarie volto a rilevare e combattere condotte illecite in relazione alle ipotesi di delitti di criminalità organizzata di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi fatto o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione allo svolgimento dell'attività della Società.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Richiesta, ottenimento e gestione dei rapporti con soggetti pubblicisticamente qualificati in occasione di conseguimento o rinnovo di abilitazioni, concessioni, autorizzazioni e licenze, comunque denominate, rilasciate per l'esercizio dell'attività di impresa (3);
- Gestione dei flussi finanziari (9);
- Assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale (10);
- Selezione e gestione di forniture generiche (17);
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari (5);
- I rapporti con i soggetti esterni ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 (in particolare, affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Ente) (22);

- Gestione rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti pubblicisticamente qualificati, con autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro a assistenziale in genere, di immigrazione, espatrio da parte di personale proveniente da altri paesi extracomunitari (4);
- Gestione omaggi/donazioni/liberalità (26).

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE D

FALSITA' IN MONETE

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25bis** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o al di fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

La fattispecie sanziona chiunque altera monete della quantità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore.

Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La disposizione è tesa a colpire la condotta di chiunque, fuori dei casi precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

La norma sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le condotte previste nei precedenti articoli 453, 455 e 457 trovano estensione anche nelle ipotesi in cui vi sia contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta è sanzionato.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

La norma riconosce la penale responsabilità di chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Tale previsione è estesa anche se le condotte citate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti. Infine è punito chi contraffà o altera brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

La fattispecie riconosce la penale responsabilità di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati nonché chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti citati.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- Gestione del contante oltre i limiti consentiti dalla legge o di valori bollati contraffatti o alterati.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l’individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione delle falsità in monete le seguenti attività sensibili per la Società:

- gestione dei flussi finanziari;
- gestione del denaro contante;
- erogazione/ricezione omaggi/donazioni/liberalità.

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall’art. 25 *bis* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è fatto espressamente divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, ad eccezione di operazioni di valore economico esiguo;
- ricevere consapevolmente, utilizzare e mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e valori di bollo in relazione alle quali si abbia la certezza o anche solo il sospetto di falsità;
- alterare o falsificare in qualsiasi modo monete, valori di bollo e simili;
- riutilizzare valori bollati già annullati.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler S.p.A.** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei flussi finanziari (9): si tratta di attività relative alla gestione dei flussi finanziari in entrata (incassi) e dei flussi in uscita (pagamenti);
- Disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti (18);
- Gestione omaggi/donazioni/liberalità (26).

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE E

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25bis.1** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La norma sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)

La disposizione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie si riferisce a chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La norma colpisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Si tratta della condotta di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La norma sanziona chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La violazione consiste nella condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di ordini dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)

La norma sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Vendita o messa in circolazione, su mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- Uso di violenza o minaccia nei confronti di un concorrente commerciale;
- Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio le seguenti attività sensibili per la Società:

- produzione di beni;
- acquisto o vendita di beni e servizi.

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *bis* l del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente, collaborativo e conforme alle vigenti disposizioni di legge e alle procedure e prassi aziendali interne in merito alle modalità e alle condizioni di svolgimento dell'attività economico-commerciale della Società;
- mantenere condotte idonee a garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza;
- osservare tutte le prescrizioni in tema di riservatezza e di divieto di diffusione di dati o informazioni, specie quando riferite a diritti di proprietà industriale e intellettuale, definite nei rapporti negoziali con terze parti;
- astenersi, nell'esercizio di attività commerciale, dal mettere in circolazione prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite per origine, provenienza, qualità o quantità;
- astenersi da condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede o il legittimo affidamento del cliente;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- astenersi da comportamenti idonei a indurre in inganno il cliente sulla provenienza o la qualità di un'opera di ingegno o di un prodotto industriale, ad esempio mettendo in vendita o comunque in circolazione tali opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri mendaci, contraffatti o alterati.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, Lechler ha adottato i seguenti protocolli:

- Selezione e gestione di forniture generiche (17);
- Acquisizione, rivendica, registrazione, gestione e sfruttamento dei marchi, brevetti, segni distintivi (tra i quali i nomi a dominio), opere artistiche o altri titoli o diritti di proprietà intellettuale (20).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo con quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE F

REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25ter** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Questo reato si realizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale la stessa appartiene. La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)

Questo reato prevede una pena attenuata nel caso in cui le false comunicazione di cui all'articolo precedente:

- siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta;
- riguardino società che dimostrino di:
 - a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
 - b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
 - c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alla stessa condotta sono soggette:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La disposizione punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

La norma sanziona la condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a

revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del

consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La disposizione prevede la punibilità degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il fatto ha rilevanza penale anche se è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

E' punito anche chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)

La norma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Per l'amministratore, omettere di comunicare una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione societaria;
- Fornire dati falsi in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico;
- Ostacolare, con atti non trasparenti, le attività di controllo dei soci o degli altri organi a ciò preposti;
- Corrompere/istigare alla corruzione amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

3. Le "attività sensibili" e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati societari le seguenti attività sensibili per la Società:

- predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere;

- rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli organi di controllo e revisione contabile;
- rapporti tra amministratori e soci.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale, anche:

- Legal Affairs e S.G. (LSG).

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure e prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- assicurare il regolare funzionamento sia della Società che dei suoi organi. A tal fine, è fatto divieto di mantenere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di verifica sulla gestione sociale da parte degli organi di controllo interno, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- agevolare e garantire la libera e corretta formazione della volontà assembleare, astenendosi dal determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle relative delibere;
- agevolare e garantire l'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza;
- astenersi, nella rappresentazione di bilanci, di altre comunicazioni sociali e, in generale nella rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, dall'indicazione, pubblicazione e divulgazione di dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà;
- astenersi dall'omissione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È fatto inoltre in particolare divieto agli Amministratori di:

- restituire indebitamente conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, provocando un danno ai creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (2) (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione (7): si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con i referenti la Società di Revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica di questi esercitati *ex lege*;
- Gestione delle situazioni di conflitto di interesse degli amministratori (8): si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi degli Amministratori per conto proprio o di terzi in determinate operazioni della Società ed alla comunicazione da parte degli stessi Amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
- Gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti pubblicisticamente qualificati, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione, espatrio da parte di personale provenienti da altri paesi extracomunitari (4).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



PARTE SPECIALE G**DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO****1. Le fattispecie di reato rilevanti**

I delitti richiamati dall'art. **25quater** del Decreto sono da individuarsi in quei reati richiamati dal codice penale e dalle leggi speciali nonché gli altri delitti che siano comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999. La Convenzione rinvia ai reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, richiamando altre convenzioni, che riportano, nello specifico, **dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamento di navi, esplosione di ordigni, etc.**

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Non si ravvedono potenziali reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

PARTE SPECIALE H

DELITTI CONTRO LA PERSONA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dagli **artt. 25^{quater}.1** e **25^{quinquies}** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La fattispecie richiama la condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce una persona in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione si verificano quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600bis c.p.)

Il reato si configura quando taluno induce alla prostituzione un minore di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o ancora chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.

Pornografia minorile (art. 600ter c.p.)

La disposizione riconosce penale responsabilità in chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza

esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche nonché chi commercia in materiale pornografico del tipo descritto. Tale condotta rileva anche il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di 18 anni o parti di esse, con questo intendendo immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Risponde inoltre del reato anche chi, al di fuori delle citate ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico indicato ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o alla sfruttamento sessuale di minori di 18 anni o, ancora, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico, del tipo già descritto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.)

La norma sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, anche per il tramite di immagini virtuali.

Pornografia virtuale (art. 600quater.1 c.p.)

La norma è tesa a colpire la condotta di chiunque ponga in essere i reati sopra descritti (Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico) con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di diciotto anni.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.)

La fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La condotta tipica è rappresentata da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso a soggiornare, a

uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La disposizione si riferisce a chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cd. Caporalato (art. 603bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Non si ravvedono potenziali reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



PARTE SPECIALE I

ABUSI DI MERCATO

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'art. 25sexies del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose:

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Sanziona chiunque che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

È punito anche chiunque che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni sopra descritte.

Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. n. 58/1998 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Sanziona chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Non si ravvedono potenziali reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

PARTE SPECIALE L

REATI IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Con riferimento all'art. 25^{septies} del Decreto, i reati presupposto della responsabilità amministrativa di **Lechler** possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro a che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o ancora se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è gravissima se dal fatto deriva certamente una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o ancora la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Mancata osservanza delle norme stabilite nell'applicazione del D.lgs. n. 81/2008, tra le quali:
 - a. Individuazione dell'Organigramma della Sicurezza (Ddl, Delegati di funzione, Dirigenti,

- Preposti e Lavoratori);
- b. Formalizzazione dell'Organigramma della Sicurezza;
 - c. Attribuzione di compiti specifici alle diverse funzioni;
 - d. Formazione delle figure componenti l'Organigramma della sicurezza;
 - e. Aggiornamento della formazione delle figure componenti l'Organigramma della sicurezza;
 - f. Presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del CPI;
 - g. Presentazione SCIA;
 - h. aggiornamento e/o rinnovo CPI e SCIA;
 - i. redazione del Piano di Evacuazione;
 - j. esecuzione periodica delle prove di evacuazione;
 - k. Valutazione dei rischi che compongono il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - l. Redazione del DVR da parte del DdL e coinvolgimento delle figure obbligatorie del SPP (RSPP, RLS, MC, ASPP);
 - m. fornitura ai lavoratori dei DPI e DPC;
 - n. informazione, formazione ed addestramento (ove previsto) circa l'impiego ed utilizzo dei DPI e DPC;
 - o. nomina del Medico Competente;
 - p. attuazione del Piano Sanitario e dei protocolli relativi alla Sorveglianza sanitaria;
 - q. redazione del DUVRI per il rischio interferenze;
 - r. redazione del verbale di coordinamento tra imprese;
 - s. Gestione degli infortuni;
 - t. gestione dei *near miss*;
 - u. informazione, formazione ed addestramento all'uso di macchine ed attrezzature;
 - v. Manutenzioni periodiche.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività sensibili, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati colposi per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le seguenti attività sensibili per la Società:

- Predisposizione dei documenti del “Sistema della sicurezza sul lavoro”;
- Attività nelle aree di lavoro generalmente intese.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Legal Affairs e S.G. (LSG);
- Delegato di funzioni ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
- Area Human Resources (HR).

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall’art. 25 *septies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure e prassi aziendali in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire in particolare l’osservanza e l’attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e dall’ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- per il personale interno, osservare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- per i singoli collaboratori anche esterni della Società, rispettare le procedure di sicurezza/emergenza;
- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- comunicare tempestivamente al Delegato di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 81/08, nonché all’Organismo di Vigilanza, qualsivoglia informazione relativa a infortuni avvenuti a

collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia comportato la violazione del Modello;

- garantire che siano prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza possibili aree di miglioramento e/o eventuali *gap* procedurali riscontrati nell'espletamento della propria attività professionale e sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità specifiche in materia di sicurezza (RSPP, Addetti al servizio di SPP, RLS, Medico Competente ecc.) sia da parte dei soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti;
- astenersi da condotte volte a esercitare pressioni nei confronti di altri soggetti per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche insistendo sul grado o sulla funzione ricoperta all'interno dell'azienda.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione delle aree di lavoro in relazione alla sicurezza (21);
- I rapporti con i soggetti esterni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (22) (in particolare, affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Ente).

Si rinvia alla documentazione tecnica in merito ad ulteriori dettagli sui rischi a cui i lavoratori sono esposti.

È responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, procedure e prassi aziendali consolidate;
- c) delle disposizioni di legge.

5.1 Presupposti per l'applicazione dei Protocolli Speciali

Al fine di gestire in maniera esauriente i rischi identificati nell'ambito delle attività sensibili, è necessario che la Società dia applicazione alle previsioni indicate nel D.lgs. n. 81/2008. Tali adempimenti si pongono quale presupposto indefettibile per la corretta identificazione e applicazione dei protocolli individuati nel paragrafo 5.

Si precisa che non è ammessa alcuna forma di risparmio sui costi della sicurezza: la Società si adopera affinché prevalga solo la volontà di garantire che il personale operi in un ambiente sicuro e privo di rischi.

Pertanto, per l'applicazione dei Protocolli Speciali applicati per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, è opportuno fare riferimento ai documenti indicati dal D.lgs. n. 81/2008 e, comunque, dalle norme che lo richiamano ovvero che ne fanno rinvio. In particolare, seppur con intenti non esaustivi, si richiamano espressamente:

- Documento di Valutazione dei rischi (DVR);
- Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- Programmazione dei programmi di informazione, formazione, addestramento;
- Piano di Emergenza;
- Applicazione di protocolli e procedure e prassi aziendali specifiche;
- Predisposizione e organizzazione dell'organigramma della sicurezza.

I predetti documenti sono resi noti all'OdV per le verifiche necessarie.

PARTE SPECIALE M***REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO*****1. Le fattispecie di reato rilevanti**

I reati presupposto previsti dall'**art. 250** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma richiama le condotte di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648bis c.p.) anche transnazionale

La disposizione è tesa a riconoscere una sanzione, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.) anche transnazionale

E' punito chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e nei casi di riciclaggio o ricettazione, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)

La norma colpisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Procedere all'incasso di importi in contante superiori ai limiti di legge;
- Investire in attività aziendali denaro derivante da attività illeciti.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati di ricettazione, reimpiego, autoriciclaggio e riciclaggio le seguenti attività sensibili per la Società:

- adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione del denaro contante;
- assunzione e gestione del personale;
- selezione e gestione dei fornitori e dei clienti;
- erogazione/ricezione omaggi/donazioni/liberalità.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Legal Affairs e S.G. (LSG).

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *octies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo e osservare quanto stabilito dalle norme di legge e dalle procedure e prassi aziendali interne, con riferimento a tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti commerciali e alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e *partner* anche stranieri e alle conseguenti attività contabili e amministrative, alla gestione della cassa e alle movimentazioni finanziarie e alle operazioni di tesoreria;
- assicurare adeguata formalizzazione e tracciabilità in appositi contratti o documenti delle operazioni di natura commerciale o finanziaria, che devono essere autorizzate, ricostruibili *ex post* e adeguatamente motivate, oltre che rispondenti alle effettive esigenze della Società;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti persone fisiche o giuridiche dei quali si conosca o si sospetti l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (ad es. persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- acquistare beni e servizi di provenienza garantita a corrispettivi commisurati alla qualità e alle quantità degli stessi beni e servizi e al loro valore di mercato;
- effettuare, per quanto di competenza, un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti nonché la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei flussi finanziari (9);
- Selezione e gestione di forniture generiche (17);
- Disponibilità di fondi in denaro o valori in contanti (18).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE N

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO

Data di 1° Emissione del Modello 231: 24-07-2009 - Revisione del 20.04.2020

Pagina 59 di 85



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



D'AUTORE

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25novies** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Art. 171 comma 1, lett a - bis) e comma 3, L. 633/1941

La norma sanziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La fattispecie è aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171bis, L. 633/1941

Riconosce la penale responsabilità di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità oppure chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64**quinquies** e 64**sexies**, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102**bis** e 102**ter**, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171ter, L. 633/1941

La norma sanziona chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, alla vendita o al noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102^{quater} ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102^{quinquies}, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; in violazione dell'art. 16, a fini di lucro,

comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal co. 1°; promuove o organizza le attività illecite di cui al co. 1°.

Art. 171septies, L. 633/1941

Sanziona chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis co. 2°, della legge sul diritto d'autore nonché i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis stessa legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

Art. 171octies, L. 633/1941

E' punito chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Copia illecita di software o uso illecito di software senza licenza;
- Uso illegale di materiale coperto da copyright.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore le seguenti attività sensibili per la Società:

- Acquisto e utilizzo di software e dispositivi informatici.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Legal Affairs e S.G. (LSG).
- Tutte le funzioni utilizzatrici di software e di dispositivi informatici.

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *novies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- astenersi dal mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- astenersi dal duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, detenere, installare, concedere in locazione *software* contenuti in supporti non contrassegnati SIAE;
- non acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- verificare che eventuali contenuti pubblicati in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette, assicurando la pronta rimozione dei contenuti non conformi alla legislazione vigente in materia;
- utilizzare solo *software* e banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, ad eccezione di quei software che siano disponibili per il download e ad utilizzo libero, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge o dal titolare del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo utilizzo;

- astenersi dalla produzione, importazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché dalla detenzione e dall'utilizzo per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti di essi idonei ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Utilizzo dei dispositivi informatici da parte degli Utenti (es. pc, tablet, mobile) (12);
- Utilizzo e gestione dei dispositivi informatici (es. pc, tablet, mobile) da parte dell'IT anche in veste di Amministratore di Sistema oppure di utenti con accessi/permessi privilegiati (13);
- Smarrimento di strumenti informatici (14);
- Gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso (15);
- Acquisizione, rivendica, registrazione, gestione e sfruttamento dei marchi, brevetti, segni distintivi (tra i quali i nomi a dominio), opere artistiche o altri titoli o diritti di proprietà intellettuale (20).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b) delle Regole operative sul diritto d'autore;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- d) delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE O

DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25decies** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377bis c.p.) anche transnazionale

La norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Induzione a comportamenti volti a nascondere delle informazioni o rivelarne di false in ambito giudiziario.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati contro l'autorità giudiziaria le seguenti attività sensibili per la Società:

- Coinvolgimento dei soggetti apicali/sottoposti in procedimenti penali.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano:

- Tutti di Destinatari del Modello.

4. I principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *decies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- astenersi dall'elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi per indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni che possano essere utilizzabili in un processo penale davanti all'Autorità Giudiziaria ovvero a rilasciare dichiarazioni false;
- astenersi dal ricorrere all'uso di violenza o minaccia, attraverso qualsiasi modalità, per indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false che possano essere utilizzabili in un processo penale davanti all'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dal coartare, attraverso qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dinanzi l'Autorità Giudiziaria e dall'indurre tali soggetti ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- assicurare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, che i soggetti indagati o imputati in procedimenti penali in cui la Società possa essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti qualora decidano di rendere dichiarazioni.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (1).
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali (23).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b. di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e dalle prassi aziendali;
- c. delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE P

REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

I reati presupposto previsti dall'**art. 25undecies** del Decreto possono essere identificati nelle seguenti fattispecie criminose (consumate o tentate, in Italia o all'Estero):

Inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.)

La norma sanziona l'aver cagionato abusivamente la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili di acque o aria o suolo o sottosuolo nonché di ecosistema, biodiversità di flora e fauna.

Disastro ambientale (art. 452quater c.p.)

La norma colpisce colui che cagioni un disastro ambientale.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.)

La norma colpisce le condotte precedentemente descritte cagionate con colpa, non con dolo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies c.p.)

La norma sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452octies c.p.)

La norma sanziona più gravemente le condotte elencate qualora siano realizzate da un'associazione per delinquere, anche mafiosa e straniera.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo

stato di conservazione della specie.

Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)

La disposizione prevede la penale responsabilità di chi, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, comma 2 e 3, D.lgs. n. 152/2006)

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5 primo e secondo periodo, D.lgs. n. 152/2006)

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.lgs. n. 152/2006)

Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.lgs. n. 152/2006)

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 152/2006)

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3 primo e secondo periodo, D.lgs. n. 152/2006)

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/2006)

Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.lgs. n. 152/2006)

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.lgs. n. 152/2006)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/2006)

Predisposizione ed uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260bis, commi 6 e 7, D.lgs. n. 152/2006)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. n. 152/2006)

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, comma 8, D.lgs. n. 152/2006).

Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006)

Sanzioni in merito ai certificati C.I.T.E.S. in relazione alle specie protette (artt. 1, 2, 3bis, 6, L. 150/1992)

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993)

Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/2007)

Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.lgs. n. 202/2007).

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere attraverso le seguenti condotte:

- Smaltimento non corretto di rifiuti pericolosi;
- Scarico di acque reflue industriali, anche dopo la sospensione o la revoca di autorizzazione;
- Scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti in mancanza di prescritta autorizzazione,

iscrizione o comunicazione,

- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Inosservanza di prescrizioni indicate nell'autorizzazione alla gestione di una discarica;
- False indicazioni sulla composizione e sulle caratteristiche di rifiuti nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti ed eventuale loro utilizzo durante il trasporto;
- Omessa bonifica conforme al progetto approvato dall'autorità competente per inquinamento suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
- Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalla vigente normativa.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati ambientali le seguenti attività sensibili:

- raccolta e smaltimento rifiuti;
- trasporto rifiuti prodotti dalla Società, anche se effettuato da terzi;
- intermediazione senza detenzione;
- depositi di rifiuti a vario titolo realizzati nella struttura;
- trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Responsabile Ambientale (RA);
- Delegato in materia ambientale;
- Tutte le funzioni aziendali addette alla gestione degli adempimenti ambientali.

4. Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento dell'attività aziendale, in ogni caso, **Lechler** adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti Principi Generali di Controllo:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le proprie attività in materia ambientale;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi;
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e prassi aziendali e secondo comportamenti coerenti con la Politica ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi;
- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

I Destinatari del presente Modello Organizzativo sono, pertanto, tenuti a:

Data di 1° Emissione del Modello 231: 24-07-2009 - Revisione del 20.04.2020

Pagina 72 di 85



Responsible Care®
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



- tenere un comportamento attento e scrupoloso con riferimento a ogni aspetto che possa riguardare la tutela del patrimonio ambientale e l'attività di gestione dei rifiuti;
- osservare le norme adottate a livello comunitario e nazionale, di carattere legislativo e regolamentare, e tutte le procedure e prassi di controllo interno, disciplinanti le attività aziendali, poste a presidio del bene "ambiente" e a una corretta gestione dei rifiuti;
- verificare l'affidabilità dei soggetti terzi nei casi in cui **Lechler** affidi il servizio di gestione o trasporto dei rifiuti della Società, ponendo particolare attenzione alla stipula di contratti e al puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni ivi stabilite;
- gestire ogni informazione, dato e/o documento rilevante ai fini del controllo della tracciabilità dei rifiuti affinché siano veritieri, precisi ed esaurienti;
- effettuare per iscritto eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, relative a eventuali anomalie e/o irregolarità di cui, direttamente o indirettamente, si dovesse venire a conoscenza in ordine alle tematiche ambientali e, in particolare, alla gestione dei rifiuti aziendali;
- improntare a criteri di correttezza, trasparenza e legalità i rapporti con la Pubblica Amministrazione, in genere, e con le Autorità competenti in materia di tutela ambientale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Ministero Ambiente, gli Enti Locali preposti).

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione degli adempimenti in materia ambientale (24).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, delle procedure e prassi



LECHLER S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. n. 231/2001

aziendali;

c) delle disposizioni di legge.



Responsible Care[®]
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



PARTE SPECIALE Q

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il reato presupposto previsto dall'**art. 25duodecies** del Decreto è identificato nella seguente fattispecie criminosa:

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società attraverso le seguenti condotte:

- Assunzione diretta di cittadini di paesi terzi non regolari;
- Utilizzo di fornitori esterni che assumono personale di paesi terzi non regolare.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati di clandestinità le seguenti attività sensibili per la Società:

- assunzione e gestione del personale;
- selezione e gestione dei fornitori e dei clienti.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Legal Affairs e S.G. (LGS);
- Consulenti esterni incaricati.

4. I Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che a qualunque titolo siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. 25 *duodecies* del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- rispettare le procedure e prassi aziendali in tema di tutela dei lavoratori e di prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare;
- astenersi dall'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- di non compiere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero in violazione delle disposizioni di legge, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero in altro Stato del quale la persona non sia cittadina o non abbia il titolo di residenza permanente;
- astenersi dall'impiego del lavoro minorile e dalla collaborazione con soggetti che ne facciano ricorso;
- assicurarsi che i fornitori, consulenti e altri eventuali soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti di collaborazione si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello. A tal fine sono predisposte anche apposite clausole contrattuali con i soggetti terzi;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il presente Modello.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Assunzione e gestione del personale e degli adempimenti relativi al trattamento previdenziale del personale (10);
- Reato di clandestinità (25).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e prassi aziendali;
- c) delle disposizioni di legge.

PARTE SPECIALE R

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il D.lgs. n. 231/2001, a seguito di aggiornamento normativo, riconosce nell'**art. 25terdecies**, in vigore dal 20 novembre 2017, una responsabilità dell'Ente per la cd. **aggravante del negazionismo** prevista dall'art. 3, comma 3bis, L. n. 654/1975 (ora disciplinato dall'art. 604bis, comma 3, c.p.), che punisce i casi in cui la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero l'istigazione e l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Non si ravvedono potenziali reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

PARTE SPECIALE S***REATI DI FRODE SPORTIVA ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO
O DI SCOMMESSA*****1. Le fattispecie di reato rilevanti**

Il D.lgs. n. 231/2001, a seguito di aggiornamento normativo, riconosce nell'**art. 25^{quaterdecies}**, in vigore dal 17 maggio 2019, la responsabilità dell'Ente per frodi in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 4 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, recante norme in materia di "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive".

In particolare, l'art. 1 della predetta legge punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

L'art. 4, invece, punisce chi organizza il giuoco del lotto, scommesse o concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE, nonché pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, ovvero chi pubblicizza il loro esercizio.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

Non si ravvedono potenziali reati che possano essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

PARTE SPECIALE T

REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti

Il reato presupposto previsto dall'**art. 25quiquiesdecies** del Decreto è identificato nelle seguenti fattispecie criminose:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si configura nell'ipotesi in cui un soggetto (il contribuente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti allo scopo di evadere le predette imposte.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o quando sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto (il contribuente) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. È inoltre necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle

scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza quando un soggetto occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. È inoltre sanzionata la condotta di chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

2. Esempi di possibili comportamenti illeciti

I reati sopra elencati potrebbero essere posti in essere dalla Società, a titolo esemplificativo, attraverso le seguenti condotte:

- presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che comporta l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA;
- registrazione di false fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- conservazione di fatture per operazioni inesistenti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e successivo inserimento nella dichiarazione d'imposta dei corrispondenti elementi fittizi;

- acquisizione di una fattura passiva per prestazioni inesistenti e inserimento in contabilità ai fini della dichiarazione;
- falsa indicazione di spese deducibili dall'imposta, contenuta nella dichiarazione relative alle imposte sui redditi o IVA quando le stesse non siano state effettuate o siano state effettuate in misura inferiore;
- realizzazione di operazioni simulate idonee ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti sui beni (propri o altrui) idonei a rendere inefficace la riscossione coattiva;
- utilizzazione di documentazione fiscale falsa;
- emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- materiale occultamento e/o distruzione delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria.

3. Le “attività sensibili” e funzioni coinvolte ai fini del D.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette *attività sensibili*, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare con riferimento al rischio di commissione dei reati di clandestinità le seguenti attività sensibili per la Società:

- adempimenti amministrativi e fiscali;
- gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita;
- rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e gli organi di controllo e revisione contabile.

Con riguardo alle possibili funzioni coinvolte nella gestione di queste attività si annoverano, oltre alle figure e agli organi individuati nel par. 2 della presente Parte speciale anche:

- Direzione Area Finance (FNC);
- Consulenti esterni eventualmente incaricati.

4. Principi generali di comportamento

In via generale, al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione dei reati oggetto della presente Sezione della Parte Speciale, ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti in attività riconosciute come sensibili per la Società, è fatto espressamente divieto di porre in essere, collaborare o determinare la realizzazione di comportamenti idonei a integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie richiamate dall'art. **25 quinquiesdecies** del D.lgs. n. 231/2001.

In particolare ai Destinatari del Modello è richiesto di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione della documentazione fiscale, al fine di fornire all'Amministrazione Finanziaria e gli organi di controllo e revisione contabile fatture o altri documenti che costituiscano la veritiera e corretta rappresentazione delle operazioni economiche compiute dalla Società;
- assicurare il regolare funzionamento delle attività di formazione di fatture o altri documenti per operazioni economiche della Società. A tal fine, è fatto divieto di mantenere comportamenti che impediscano lo svolgimento dell'attività di verifica sulla corretta formazione di documenti fiscali da parte dei soggetti e degli organi deputati al controllo interno, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti;
- agevolare e garantire l'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza e, in particolare, dell'Amministrazione finanziaria;
- astenersi, nella predisposizione di fatture o altri documenti fiscali, dall'indicazione di elementi falsi, lacunosi o non rispondenti alla realtà.

La Società s'impegna inoltre a:

- verificare che il prezzo dei beni e/o servizi acquistati sia in linea con quello normalmente praticato nel mercato di riferimento;
- verificare l'esistenza, la sede e l'operatività del fornitore (attraverso, ad es., l'esame della visura camerale, del fatturato, nel numero di dipendenti impiegati ecc.);
- verificare che l'oggetto dell'attività del fornitore sia coerente con le prestazioni fatturate;
- individuare l'interlocutore del fornitore e il ruolo dallo stesso ricoperto (attraverso, ad es. l'individuazione della posizione ricoperta all'interno dell'azienda fornitrice, l'indirizzo e-mail utilizzato ecc.);
- rispettare la regolarità nella emissione, ricezione e contabilizzazione delle fatture;

- verificare la corrispondenza tra le operazioni richieste e quelle effettivamente realizzate al fine di evitare ipotesi di simulazione oggettiva;
- verificare l'identità dei soggetti coinvolti nelle operazioni al fine di evitare ipotesi di simulazione soggettiva (tramite, ad es., soggetti interposti);
- verificare la documentazione relativa alle operazioni realizzate al fine di controllarne la veridicità;
- assicurare la corretta tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali in conformità alle disposizioni di legge previste in materia;
- individuare specificamente le funzioni aziendali incaricate della tenuta e della movimentazione dei registri;
- verificare periodicamente le scritture contabili;
- segnalare agli organi competenti eventi accidentali che possano aver deteriorato le scritture;
- valutare l'identità delle controparti commerciali (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori).

È fatto inoltre in particolare divieto ai Destinatari del Modello di:

- alterare o falsificare in qualsiasi modo documentazione fiscale;
- omettere elementi, dati e informazioni imposti dalla legge nella predisposizione di fatture o di altra documentazione fiscali ai fini dichiarativi;
- registrare false fatture nelle scritture contabili obbligatorie;
- acquisire fatture passive per prestazioni inesistenti e inserirle in contabilità ai fini della dichiarazione;
- presentare dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicando elementi passivi fittizi;
- compiere operazioni di qualsiasi tipo con fornitori di beni e/o di servizi il cui oggetto sociale è incompatibile con quello del bene o servizio ricevuto o erogato;
- intrattenere contatti con persone estranee al fornitore di beni e/o di servizi che emette o riceve la fattura;
- emettere documenti non conformi all'attività effettivamente svolta;
- ricevere documenti non conformi all'attività del fornitore di beni e/o di servizi;
- distruggere e/o occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili nonché quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare in modo simulato i beni aziendali;

- compiere atti fraudolenti sui beni aziendali.

5. I Protocolli Speciali

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti da questa Parte Speciale, **Lechler** ha adottato i seguenti protocolli:

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta) (2);
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione (7): si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con i referenti la Società di Revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica di questi esercitati *ex lege*;
- Gestione dei rapporti, anche in caso di ispezioni, con soggetti pubblicisticamente qualificati, con Autorità di Vigilanza e controllo in materia fiscale, tributaria, societaria e finanziaria, ambientale, previdenziale, sanitaria, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e assistenziale in genere, di immigrazione, espatrio da parte di personale provenienti da altri paesi extracomunitari (4).

È responsabilità delle singole Aree interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche o integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) dei principi di comportamento individuati nel presente Modello e nel Codice Etico;
- b) di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna, dalle procedure e prassi aziendali;
- c) delle disposizioni di legge.